

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 5

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DELLA SENATRICE

ANNA CINZIA BONFRISCO

**per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale
(corruzione per un atto d'ufficio)**

**Trasmessa dal Tribunale civile e penale di Verona
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**


il 28 aprile 2018

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 8 maggio 2018



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. FAX 045-8010395



N. 3638/18 R. G. G.I.P./G.U.P.

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Piazza Madama
00186 – ROMA

OGGETTO: Procedimento penale a carico di BONFRISCO ANNA CINZIA, n. a Riva del Garda il 12.10.1962

Si trasmette come da richiesta del GIP Dott.ssa Livia Magri (verbale udienza del 26 aprile 2018)

Verona, 28.04.2018

D'ordine del Giudice
L'Assistente Giudiziario
Beatrice Facchinetti



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Livia Magri,

- rilevato che il pubblico ministero, in data 21.7.2017, ha richiesto il rinvio a giudizio di Bonfrisco Cinzia Anna e di Zoccatelli Gaetano in ordine alla seguente imputazione (come modificata all'udienza del 28.2.2018):

“Del reato p. e p. dagli artt. 416 I comma, 318, 321 c.p. perché BONFRISCO Cinzia Anna, in qualità di Senatrice della Repubblica, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, indebitamente accettava la promessa, ricevendo per sé e per altri denaro e altre utilità da ZOCCATELLI Gaetano, direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto, raggruppante oltre 1.000 Comuni italiani) nonché amministratore delegato di Global Power Spa ed E-Global Service Spa, con ciò la Senatrice promuovendo e rafforzando il sodalizio criminoso costituito dal CEV e quindi fornendo appoggio politico allo stesso, al cui apice, vi era Gaetano ZOCCATELLI (già condannato in forza di sentenza di applicazione pena GIP Verona n. 1736/16, unitamente a RIBOLI Luca ad alle società Global Power Spa ed E-Global Service, per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 24 ter d. lgs. 231/01, ZOCCATELLI Gaetano in qualità di capo dell'associazione, 353-353 bis, 476 — 479 c.p. per fatti coinvolgenti il CEV e le società citate sub RGNR 15386/14; fatti per cui sono ad oggi imputati altre cinque persone Monici Francesco, Righetti Alessio, Pertoldi Flavio, Zerbaro Luciano e Libanora Marco, fatto di cui al reato sub art. 416, I comma c.p. per cui Gaetano ZOCCATELLI non è imputato nel presente procedimento per essere stato già giudicato come sopra esposto).

In particolare la Senatrice BONFRISCO Cinzia Anna indebitamente riceveva:

1. il pagamento dell'intero soggiorno da parte di ZOCCATELLI Gaetano dal 10 al 23 agosto 2015, in Costa Smeralda, presso il Villaggio Tanca Manna, per lei oltre tre persone, sua madre CARRAFIELLO Angela, suo nipote BONFRISCO Alessandro ed una sua amica BALLINI Donatella, soggiorno già curato e prenotato da ZOCCATELLI Gaetano nel mese di luglio;



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

2. l'assunzione, dietro sua richiesta, di Roberta FERRARA presso la E-Global Service Spa il cui legale rappresentante era ZOCATELLI Gaetano;
3. la corresponsione dietro sua richiesta, per conto di BENDINELLI Davide, di un bonifico pari ad € 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 da Gaetano ZOCATELLI, per finanziare la campagna elettorale del predetto BENDINELLI alle elezioni amministrative per il Consiglio Regionale del Veneto (votazioni svoltesi il 31 maggio 2015).

Il tutto a fronte della promozione da parte della Senatrice della Repubblica BONFRISCO Cinzia Anna del sodalizio criminale costituito dal CEV consistita nel costante e continuo appoggio politico fornito in favore di Gaetano ZOCCATELLI rappresentato in particolare:

1. dal concreto interessamento circa l'iter legislativo che consentisse al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale (cioè le 35 grandi stazioni appaltanti) presentando un emendamento a suo firma a tal fine, nonché parlando personalmente con la relatrice per il disegno di legge in questione Onorevole Raffaella Mariani al fine di garantire le modifiche favorevoli al CEV e, conseguentemente, alle società Global Power Spa ed E-Global Service Spa sempre illecitamente aggiudicatarie in via automatica delle gare bandite dal CEV (*come da sentenza di applicazione pena GIP Verona n. 1736/16 sopra citata*);
2. dall'ottenimento del passaggio dell' emendamento da lei presentato portando conseguentemente il CEV ad essere ricompreso tra i 35 soggetti aggregatori.

Con tale condotta la Senatrice promuoveva il sodalizio criminoso fornendo un contributo decisivo allo sviluppo del CEV ed all'espansione dello stesso; sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalle società Global Power Spa ed E-Global Service Spa al cui apice vi era per tutte Gaetano ZOCCATELLI.



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Sodalizio criminoso costituito da **ZOCATELLI Gaetano** al fine di garantire che tutte le gare bandite dal CEV (Consorzio Energia Veneto), di cui era direttore generale lui stesso, venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società Global Power Spa ed E-Global Service Spa di cui sempre lui stesso era legale rappresentante (come da sentenza di applicazione pena e relativa imputazione, cui si rimanda integralmente, già allegata in atti).

Con il suo supporto politico, come sopra descritto, la Senatrice della Repubblica **BONFRISCO Cinzia Anna** promuoveva, rafforzandolo, il consorzio CEV ed il suo operato essendo stato inserito il CEV, grazie al decisivo contributo da lei apportato in sede parlamentare, tra le trentacinque grandi stazioni appaltanti nazionali.

In Verona, da circa il novembre 2014 all'ottobre 2015”;

- rilevato che l'imputata Bonfrisco Anna Cinzia, con dichiarazione del 5.1.2018 dalla stessa sottoscritta (allegata sub 1 alla memoria difensiva depositata il giorno 8.1.2018) ha eccepito l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost. in relazione “ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni enunciate dal Pubblico Ministero con l'azione penale esercitata il 21 luglio 2017”;

- ritenuto, innanzi tutto, che, a fronte del rilievo della suddetta eccezione di insindacabilità, vada disposta l'immediata separazione del procedimento a carico dell'imputata Bonfrisco, ex art. 3, comma 2, della L. 20 giugno 2003, n. 140, rispetto alla posizione del coimputato Zoccatelli, non risultando che, al riguardo, il giudice abbia alcuna discrezionalità; mentre non si ritiene, allo stato, di disporre, nei confronti della stessa imputata Bonfrisco, la separazione dell'imputazione relativa al delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., che non è stata richiesta, peraltro, né dal pubblico ministero né dalla difesa;

- rammentato che, sulla base degli artt. 3 e 4 della L. 20 giugno 2003 n. 140, il giudice, laddove ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità, pronuncia sentenza di



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre, laddove ritenga di non accogliere l'eccezione, "provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto";

-ritenuto che, nel caso di specie, l'eccezione di insindacabilità risulti infondata e non meritevole di accoglimento;

- ritenuto, al riguardo, che debba senza dubbio essere condiviso l'autorevole e argomentato orientamento espresso dal S.C. nella recente sentenza n. 36769, Sez. 6, del 6.6.2017), massimata come segue: "L'immunità prevista dall'art. 68 Cost. non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen., configurabile nei confronti di un membro del Parlamento in relazione sia all'attività svolta nella predetta veste, sia a quella espletata quale rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa" (sentenza con la quale il S.C. ha annullato una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, in presenza di una contestazione relativa al reato di cui all'art. 318 c.p., aveva ritenuto operante l'immunità parlamentare invocata);

- rilevato, infatti, che, come sottolineato dallo stesso S.C. nella richiamata sentenza, la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. non implica alcun sindacato sull'esercizio della funzione (a differenza di quanto avviene nel delitto di cui all'art. 319 c.p. in relazione all'"atto" del pubblico ufficiale che si assume contrario ai doveri d'ufficio), limitandosi a postulare che la dazione o promessa di dazione indebita rivolta al pubblico ufficiale abbia ad oggetto "l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", senza null'altro aggiungere (risultando indifferente, quindi, ai fini delle valutazioni del giudice penale, l'effettivo, successivo esercizio di tali funzioni e risultando indifferente il contenuto intrinseco dell'atto o dell'attività eventualmente compiuti in forza dell'accordo illecito, posto che assumono



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

significato solo la ricezione della promessa o della dazione finalizzate al compimento dell'atto o dell'attività o a remunerare l'attività già compiuta);

-ritenuto, peraltro, che l'attività svolta dal Membro del Parlamento, in particolare l'attività di produzione legislativa (quale quella che avrebbe posto in essere l'imputata Bonfrisco dietro remunerazione di Zoccatelli secondo il capo di imputazione) sia sicuramente suscumbibile (e su questo non vi è discussione neppure da parte della difesa) nell'ambito dell' "esercizio delle pubbliche funzioni" (non foss'altro che per il fatto che l'art. 357 c.p. contempla anche la funzione legislativa), in linea, del resto, con quanto valutato dalla Corte Cost. sin dalla sentenza n. 379 del 1996, in cui si era ipotizzata la configurabilità del reato di corruzione in relazione all'attività dei Membri del Parlamento italiano;

- ritenuto, pertanto, che si debba ritenere, in linea con il richiamato insegnamento del S.C., che sia inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi in cui si proceda nei confronti di un Parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione;

-ritenuto, per l'effetto, che debba essere disposta, quanto alla posizione dell'imputata Bonfrisco, la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Senato della Repubblica affinché adotti la deliberazione di competenza sulla questione relativa all'applicabilità, nel caso di specie, dell'immunità invocata; con l'effetto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 140 del 2003, il procedimento, relativamente alla posizione dell'imputata Bonfrisco, resta sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera interessata, salvo proroga di ulteriori trenta giorni disposta dalla Camera stessa;

P.Q.M.

Visti gli artt. 68, comma 1, Cost., 3 e 4 della L. 20 giugno 2013, n. 140,

dispone la separazione della posizione dell'imputata Bonfrisco Anna Cinzia da quella dell'imputato Zoccatelli Gaetano;

dispone, quanto alla posizione Bonfrisco, la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica affinché deliberi in merito alla questione relativa all'immunità parlamentare invocata dall'imputata Bonfrisco Anna Cinzia in ordine al



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

delitto di cui all'art. 318 c.p., come dettagliatamente descritto nel capo d'imputazione sopra richiamato;

dispone la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputata Bonfrisco;

quanto alla posizione Zoccatelli, si provvede come da verbale di udienza.

Verona, 26.4.2018

Il Giudice

Dott. Divia Magri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Magri', written over the printed name.